

Marchi e avviamenti di un'impresa Possibile la revoca (anche parziale) della rivalutazione

DI RAFFAELE MARCELLO
E FABRIZIO G. POGGIANI

Possibile revoca, anche parziale, della rivalutazione operata su marchi d'impresa e avviamento, con mantenimento di un disallineamento tra i valori fiscali e quelli civilistici. Restituzione, anche tramite compensazione, dell'imposta sostitutiva già versata in caso di rinuncia postergata. Il comma 160 dell'art. 1 del disegno di legge di Bilancio 2022, ancora in bozza, interviene, retroattivamente, sulla rivalutazione dei beni, di cui all'art. 110 del dl 104/2020 e, in particolare, su quella relativa ai beni immateriali (marchi d'impresa e avviamento) introducendo la possibilità di revocare, anche parzialmente, la detta rivalutazione, con restituzione dell'imposta sostitutiva già versata.

Si ricorda, innanzitutto, che erano oggetto di rivalutazione i beni d'impresa e le partecipazio-

ni, di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000 ovvero i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze e quant'altro, con esclusione dei costi pluriennali), ad eccezione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione in commento riguardava i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019 da eseguirsi nel bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31/12/2020; per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare è stato possibile eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020 purché lo stesso risultato approvato in data successiva al 14/10/2020 e i beni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Con il documento interpretativo n. 7/2021 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), cui ha fatto seguito la risposta dell'Agenzia delle entra-

te (risposta n. 956-343/2021), la detta rivalutazione è stata ammessa sia ai fini fiscali che civilistici, per tutti i beni, anche completamente ammortizzati, che rispecchiano la definizione di bene immateriale (OIC 24) e di tutti quei beni immateriali tutelati giuridicamente, anche se in precedenza spesi a conto economico. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta indicata, ha chiarito che può costituire oggetto di rivalutazione anche il know how sviluppato della società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico; l'agenzia ha, infatti, motivato tale possibilità chiarendo che la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa nasce dall'esigenza civilistica di derogare ai criteri ordinari di valutazione al costo dei beni materiali e immateriali nella rappresentazione in bilan-

cio, a cui si aggiunge la facoltà di ottenere, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il riconoscimento, anche ai fini fiscali, dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione.

Il citato chiarimento ha trovato supporto nel recente documento interpretativo OIC (n. 7/2021), avente a oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni, il quale ha ammesso espressamente la rivalutazione dei beni immateriali, a condizione che gli stessi siano giuridicamente tutelabili alla data di chiusura del bilancio in cui la medesima rivalutazione è eseguita, anche se i costi sottostanti, pur capitalizzabili, sono stati imputati solo a conto economico.

Con il citato comma 160 dell'art. 1 del ddl Bilancio 2022, la richiamata rivalutazione viene rimessa in gioco giacché si prevede, per quei beni immateriali individuati nell'art. 103 del dpr 917/1986 (Tuir), per i quali fiscalmente è previsto l'ammortamento in diciotto an-

ni (quindi, marchi d'impresa e avviamento), la possibilità di revocare, anche parzialmente la stessa, perdendo gli effetti fiscali ma, si presume, mantenendo gli effetti civilistici in bilancio, con il mantenimento di un doppio binario. Il tutto perché, per i marchi e l'avviamento, rivalutati grazie al versamento dell'imposta sostitutiva, si deve procedere con un ammortamento fiscale in cinquanta anni, con analogo funzionamento per le minusvalenze da cessione, fatta salva la possibilità di dedurre i maggiori valori nel periodo fiscalmente e ordinariamente riconosciuto (diciotto anni) versando l'imposta sugli affrancamenti delle operazioni straordinarie (aliquote dal 12% al 16%), di cui al comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva già versata (3%).

IO ONLINE Il testo del ddl su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —

CNPR FORUM **CNPR** CASSA DI PREVIDENZA DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PNRR, UN CONTRATTO CON L'EUROPA PER LA CRESCITA DEL PAESE
Lo stato dei lavori su fisco, sanità, agricoltura e innovazione

Luigi CASCIELLO
[FI] COMMISSIONE CULTURA, CAMERA DEPUTATI

Patrizio Giacomo LA PIETRA
[FDI] COMMISSIONE AGRICOLTURA, SENATO DELLA REPUBBLICA

Manuel VESCOVI
[LEGA] COMMISSIONE AFFARI ESTERI, SENATO DELLA REPUBBLICA

Mario CHIAPPUCELLA
DELEGATO CASSA ODCEC MASSA CARRARA

Paolo LONGONI
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE CNPR

MODERA: **Giovanni LUCIANELLI** - DIRETTORE "RAGIONIERI & PREVIDENZA"

CI VEDIAMO LUNEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 12,00

IN EDICOLA CON ItaliaOggi
A SOLI € 8,90*

GUIDA GIURIDICA **ItaliaOggi**
8,90 euro*
• A PREZZO DI RIVALUTAZIONE

800000000 numero 30
Anno 21 - 25 ottobre 2021
a cura di **Marcello Poggio**

La crisi d'impresa
Come utilizzare al meglio la composizione assistita

- ▶ Al via dal 15 novembre il test per l'autodiagnosi
- ▶ Come si trasformerà la procedura di allerta
- ▶ Gli strumenti per tutelare la continuità aziendale
- ▶ I requisiti e i doveri dell'esperto facilitatore
- ▶ Il nuovo concordato e gli accordi semplificati

Anche in